GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

AMELIA REGIONE LAZIO

2 1 LUG. 1999

FEGRETARIO

3 1 LUG 0 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 13 Luglio 1893 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione. OMISSIS

ASSENTI: Correctino. Amoli-Jucissus a Meto

deliberazione nº 3878

REJORA BELLAGRAZIONE N 1838 ALL FOLLIONE

DAI PROCEDINENTI DI VERIFICA EX ART 10 COMMA 3 DEL

DPR 12.6.96

· CONVISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

A PRESENTE DEL 13ERAZIONE E PERVENUTA IN DATA:

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali,

VISTA la direttiva 85/337/CEE inerente la Valutazione di Impatto Ambientale di progetti pubblici e privati;

VISTA la successiva direttiva 97/11/CE incrente la Valutazione di Impatto Ambientale di progetti pubblici e privati;

VISTO il DPR 12 aprile 1996 denominato "Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 feòbraio 1994 n°146 concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";

VISTO l'art. 46 della L. R. 7 giugno 1999 n. 6 che, nelle more dell'emanazione di apposita Legge Regionale che disciplini la materia, sostituendo la delibera di Giunta Regionale n. 3099 del 30 giugno 1998, dà attuazione alle direttive comunitarie in materia di V.I.A. recependo il D.P.R. 12/4/96 ed individuando, tra l'altro, nell'apposita struttura dell'Assessorato U.T.V.R.A. l'autorità competente in materia di V.I.A.;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dell'art.10 del DPR 12/4/96 sulla scorta degli elementi di cui all'allegato "D" possono essere fissati criteri e/o condizioni di esclusione dalla procedura di verifica;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1838 del 7 aprile 1999 relativa ai criteri e modalità di esciusione dai procedimenti di verifica ex art. 10 comma 3 del D.P.R. 12/4/96;

RILEVATA la necessità di apportare alcune integrazioni in particolare per quanto attiene i parcheggi che costituiscono nodi di scambio ferro-gomma;

RILEVATO che, al fine di ridurre i livelli dell'inquinamento atmosferico determinato dal traffico sia turistico che residenziale oltre che favorire l'utilizzo del mezzo collettivo di trasporto, sia necessario accelerare la realizzazione di parcheggi nell'ambito di opere di riqualificazione urbana o di impianti di intermodalità di trasporto ferro / gomma e/o di mobilità extraurbana / urbana sia pubblica che privata;

RILEVATO inoltre che è in previsione la realizzazione di una serie di parcheggi destinati agli autopullman turistici previsti in arrivo in occasione del Giubileo, alcuni dei quali aventi carattere di temporaneità ed altri adattati da impianti esistenti;

RITENUTO che, al di fuori di aree naturali protette nonché al di fuori di aree di esondazione ed in assenza di vincoli paesaggistici ed idrogeologici, distanti da aree a rischio per la presenza di depositi od impianti soggetti alla disciplina di cui al DPR 175/88, sia possibile derogare alle procedure di verifica previste dal DPR 12/4/96 purché localizzati in prossimità di zone asservite da mezzi collettivi di trasporto e collegate ad idonea rete di viabilità di scorrimento realizzati in maniera tale da assicurare una accessibilità ordinata e priva di rischio di incidenti per persone, limitatamente ai seguenti impianti: impianti a raso con superficie occupata inferiore a 10.000 m²; impianti in elevazione per un massimo di tre piani fuori terra; impianti interrati con una profondità massima di 2 piani; impianti multipiano, ricadenti nelle condizioni sopra riportate, per un massimo di 600 posti automobile, in considerazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma del 23 settembre 1997 n. 226 secondo cui per la realizzazione dei parcheggi privati almeno il 30% degli stalli debbano essere destinati ad uso pubblico;

RITENUTO che al fine di agevolare la realizzazione di parcheggi a servizio di nodi di scambio ferro-gomma sia opportuno escludere dalla procedura di verifica i parcheggi pubblici e privati a raso con superficie inferiore a 12,000 mg. o su più piani con meno di 600 posti auto;

RITENUTO che per gli impianti a raso, da realizzare in via d'urgenza per l'evento Giubileo e che abbiano un carattere di temporaneità, ove non insistano su arce tutelate dalle normative sopra richiamate, per i quali venga

preventivato il ripristino dei luoghi in tempi prefissati al termine degli eventi connessi al Giubileo, sia possibile derogare alle procedure di verifica previste dal DPR 12/4/96;

PRESO ATTO inoltre delle richieste avanzate dall'Amministrazione del Comune di Roma tenuto ad affrontare in tempi ristretti con le modalità procedimentali di norma la realizzazione di numerosi parcheggi;

DELIBERA

Ai sensi del comma 3, art.10 del D.P.R. 12/4/96 vengono fissati i seguenti criteri di esclusione dalla procedura di verifica alle seguenti condizioni:

- A) Parcheggi aventi le caratteristiche dimensionali in elenco specificate che siano progettati al di fuori di aree naturali protette, nonché al di fuori di aree di esondazione ed in assenza di viacoli paesaggistici e idrogeologici, distanti da aree a rischio per la presenza di depositi od impianti soggetti alla disciplina di cui al DPR 175/88, ove localizzati in prossimità di zone asservite da mezzi collettivi di trasporto o collegate ad idonea rete di viabilità di scorrimento realizzati in maniera tale da assicurare una accessibilità ordinata e priva di rischio di incidenti per persone;
 - parcheggi sia pubblici sia privati a raso con superficie inferiore a 10.000m³ sono esclusi dalla procedura di verifica ex D.P.R. 12/4/96;
 - parcheggi sia pubblici sia privati coperti con meno di tre piani fuori terra e con meno di 600 stalli per autovettura sono esclusi dalla procedura di verifica ex D.P.R. 12/4/96;
 - parcheggi interrati per una profondità massima di due piani e con meno di 600 stalli per autovettura sono esclusi dalla procedura di verifica ex D.P.R. 12/4/96;
 - 4) parcheggi multipiano con meno di tre piani fuori terra e meno di due piani interrati e con meno di 600 stalli per autovetture sono esclusi dalla procedura di verifica ex D.P.R. 12/4/96;
 - 5) parcheggi sia pubblici che privati a servizio di nodi di scambio di trasporto pubblico tocale, a raso con superficie inferiore a 12.000 mq. ovvero su più piani con meno di 600 stalli per autovetture sono esclusi dalla procedura di verifica ex D.P.R. 12/4/96;
- B) Parcheggi temporanei, connessi con l'evento Giubileo, per cui sia previsto il ripristino dei luoghi in tempi prefissati e non oltre il gennaio 2002, valgono le esclusioni fatte per i parcheggi a raso e coperti assumendo caratteristiche dimensionali pari a 1,5 volte quelle sopra indicate per gli interventi definitivi;
- C) Qualunque siano le caratteristiche dimensionali, dei parcheggi di cui alla lettera A), non vengono esclusi dalle procedure ex D.P.R. 12/04/96 i parcheggi in cui siano previste officine o impianti di distribuzione del carburante;
- D) Qualunque siano le caratteristiche dimensionali, sono sottoposte alle procedure ex D.P.R. 12/04/96 i parcheggi in cui siano previsti stalli per pullman in numero superiore a 15.
- E) Sono altresì escluse dalla procedura di verifica ex D.P.R. 12/4/96 le ristrutturazioni dei parcheggi già esistenti purché nei limiti delle dimensioni sopraddette.

Tali esclusioni vengono assentite alle seguenti condizioni:

- il progetto venga accompagnato da una relazione che riporti la descrizione degli interventi, le caratteristiche dei sistemi ambientali dell'area ove l'impianto deve essere realizzato. l'elenco delle interferenze ambientali connesse alle opere sia in fase di realizzazione sia successivamente ad essa, l'indicazione degli interventi attuati per la mitigazione, il compenso o l'eliminazione di tali interferenze, uno studio particolareggiato delle condizioni di traffico, e una valutazione del rischio di incidenti in relazione all'intervento in progetto;
- che vengano realizzate opere di arredo urbano con piantumazioni in particolare a margine di ricettori sensibili;

- che vengano realizzati idonei presidi idraulici (p.es. vasche di decantazione, sedimentatori, dissabbiatori, disoleatori, etc.) atti a contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, sia in occasione di eventi estremi di precipitazione sia soprattutto in caso di sversamenti accidentali,
- che per gli interventi localizzati all'interno del tessuto urbano vengano realizzati servizi igienici pubblici
 adeguatamente aliacciati alia fognatura, nonché venga garantito l'approvvigionamento idrico dal sistema
 acquedottistico comunale e i parcheggi vengano asserviti da idonei impianti di illuminazione nottuma,"
- che per gli interventi localizzati all'interno del tessuto urbano vengano previsti tutti gli accorgimenti tecnologici opportuni per garantire la migliore gestione dell'impianto e soprattutto la sicurezza personale degli utenti (impianti antincendio, segnaletica a messaggio variabile, telecamere anti-stupro, etc),

per i parcheggi esterni al tessuto urbano dovrà comunque essere gargatha l'illuminazione;

- per i parcheggi esterni al tessuto urbano al di sopra dei 70 stalli dovrà essere assicurata la presenza di impianti antingendio ed in caso di possibile accoglienza di sosta pullman e autocaravan la presenza di approvvigionamento idrico e raccolta acque reflue con allacci a norma di legge
- che prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dei lavori le amministrazioni
 competenti al rilascio del provvedimento autorizzatorio provvedano ad informare la popolazione residente
 nel quartiere e/o nel comprensorio in cui ricadrebbe l'impianto, attraverso affissioni murali, precisando
 inoltre la sede presso cui, per un determinato periodo non inferiore 20gg, sia messo a disposizione il
 progetto per possibili consultazioni: qualora pervengano osservazioni scritte da parte del pubblico le
 amministrazioni procedenti chiameranno prima della conclusione della procedura ad un sintetico
 contraddittorio i soggetti che se ne sono fatti promotori.
- copia delle singole autorizzazioni corredate della relazione di accompagno sopra richiamata, degli elaborati
 planimetrici anche a piccola scala, verranno inviate all'ufficio VIA della Regione che ne conserverà copia a
 disposizione per quanti ne richiedano visione,
- le amministrazioni procedenti invieranno all'ufficio VIA della Regione, con cadenza semestrale, l'elenco dei parcheggi autorizzati con la presente procedura di esclusione; l'ufficio VIA assicurerà che tali elenchi vengano pubblicati sul BURL,
- tali condizioni si intendono estese anche si casi di ampliamento di parcheggi esistenti, nel caso che tale ampliamento superi i limiti di cui ai punti A, B, C, D, E. In tal caso la verifica e/o la V.I.A. ancrà estesa all'intero complesso.

La propria precedente deliberazione n. 1838 del 7 aprile 1999 è appullaja e sostituita dalla presente.

La presente delibera è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97 e sarà pubblicata sui Boilettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE : F. TO Pietro BADALONE

IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE

Per copia conforme all'originale,

11. SEGRETARIO ELLA/QIUNTA REGIONALE

Lucylla